CAMERA DEI DEPUTATI N. 1071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, SIMEONE, POLI BORTONE

Soppressione dei diritti di uso civico e delle trazzere demaniali

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli usi civici e le trazzere demaniali (già regie trazzere), sono, rispettivamente, regolati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dalle disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dalle norme vigenti in materia di trazzere di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1878, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 232.

Si tratta, per gli usi civici, di diritti di sfruttamento su terreni attribuiti in epoca medievale a categorie di abitanti per sollevarli da particolare disagio o per concedere privilegi, motivati per lo più dalle generalizzate condizioni di indigenza allora presenti in tutta Italia; mentre per i suoli che ricadono in zona trazzerale si tratta di esigenze diverse e non facilmente riconducibili ad una configurazione giuridica unitaria.

Eppure, a distanza di oltre un cinquantennio dalla data di entrata in vigore delle citate leggi e regolamenti, sussistono ancora i commissariati per la liquidazione degli usi civici ed il servizio tecnico per le trazzere, che utilizzano personale regionale, ma che di fatto non svolgono più, quasi, alcuna funzione.

In relazione a quanto brevemente prospettato ed al fine di ottemperare alle stesse finalità della legge che regola le due diverse posizioni di istituti, ciò che si propone non è di reprimere un incolpevole abuso ma di individuare il limite della tutela da offrire per sanare una situazione giuridica che sembra rivestire tutti i caratteri della proprietà, ma che apparentemente si trova in conflitto con l'analogo diritto non esercitato, però, da oltre cinquant'anni dalle amministrazioni interessate.

Allo scopo di far cessare questa assurda utilizzazione di pubblici privilegi ed al fine di dare un definitivo assetto a quei tronconi di trazzere che non rispondono più nei tempi moderni ad alcuna finalità, anche perché questi non possono che ritenersi già sdemanializzati di fatto, la presente proposta di legge prevede l'estinzione sia degli usi civici sia dei diritti di godimento promiscuo, nonché l'estinzione di demanialità su quelle trazzere le cui finalità sono già venute a cessare per l'evolversi del tempo; estinzione che dovrà essere pronunziata dagli assessorati regionali all'agricoltura ed alle foreste, con la conseguente soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici e degli uffici tecnici regionali per le trazzere ed il rientro del personale, a tali uffici destinato, nelle amministrazioni di appartenenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli usi civici ed i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché i diritti di demanialità sui tratturi e sulle trazzere di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono estinti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Gli assessorati all'agricoltura ed alle foreste delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché gli uffici speciali tecnici per le trazzere ed i tratturi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. Il personale in servizio presso gli organismi soppressi ai sensi del comma 1 rientra nell'amministrazione di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL13-1071
Lire 500